

IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA, AI SENSI DELL'ART. 40

DPR 131/1986

REP. N. 385

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO

IMMOBILI PUBBLICI IN VIA PAVESI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII°.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **gennaio**, in Trescore
Cremasco, nel Palazzo Municipale.

Avanti a me, Dr. Massimiliano Alesio, Segretario Generale, autorizzato a
rogare gli atti in forma pubblico - amministrativa, nell'interesse del Comune,
ai sensi dell'articolo 97 D.Lgs. 267/2000, si sono costituiti:

Barbati Angelo, nato a Trescore Cremasco (CR) il 1 marzo 1951, agente nel
presente atto in qualità di Responsabile di Servizio, espressamente delegato
alla stipula, in nome e per conto del
COMUNE DI TRESORE CREMASCO, residente per la carica nel
Municipio di Trescore Cremasco (CR), P.I. : 00265370197; di seguito:
"Comune", o "Ente".

Zanaboni Fabrizio, nato a Pandino (CR) il 17.02.1964 agente nel presente atto
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
FEDIL COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in via Degli Artigiani, 18,
26025 Pandino (Cr), P.I. 00951800192, iscritta presso la C.C.I.A.A.
Cremona n. 123614, munito degli occorrenti poteri; di seguito "Impresa o
Ditta Appaltatrice".



Handwritten signature in blue ink

Della cui identità e della piena capacità delle sopra costituite parti, io Segretario Comunale sono certo, previa verifica.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testi con il mio consenso.

P R E M E S S O

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 23 luglio 2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di rimozione amianto immobili pubblici in Via Pavesi e Via Papa Giovanni XXIII°.


CHE con determinazione n. 124 del 05.08.2022 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di "Rimozione amianto immobili pubblici in Via Pavesi e Via Papa Giovanni XXIII°.", CUP – F22D22000000002", in favore dell'Impresa *Fedil Costruzioni S.r.l.* di Pandino per il prezzo di: € 134.716,58 (importo affidamento) + € 17.540,66 (oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) = € 152.257,24 + € 33.495,59 (IVA 22%), totale complessivo = € 185.753,83.

C I O ' P R E M E S S O

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

ART. 1 (Oggetto dell'appalto)

Angelo Barbati, nella sua qualità di Responsabile del Servizio del Comune, dà e concede alla prenominata impresa "*Fedil Costruzioni S.r.l.*" con sede legale in via Degli Artigiani, 18, 26025 Pandino (Cr), rappresentata dal Signor Zanaboni Fabrizio, che accetta, l'appalto "*Lavori di rimozione amianto immobili pubblici in Via Pavesi e Via Papa Giovanni XXIII°*" per il prezzo € 134.716,58 (importo affidamento) + € 17.540,66 (oneri di sicurezza non



soggetti a ribasso d'asta) = € 152.257,24 + € 33.495,59

(IVA 22%), totale complessivo = € 185.753,83. Il presente contratto si

intende stipulato a corpo.

ART. 2 (Esecuzione dei lavori)

L'appalto si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta

ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel bando

di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Generale d'Appalto,

nonché nei documenti di progetto e, inoltre, sotto l'osservanza della vigente

normativa in materia. I lavori, inoltre, dovranno essere realizzati secondo le

prescrizioni previste nel progetto esecutivo, che il rappresentante legale della

Ditta Appaltatrice dichiara di conoscere pienamente e di accettare, nonché di

ogni altra prescrizione, disegno o particolare esecutivo che sarà consegnato in

seguito dalla direzione lavori. La Ditta Appaltatrice, a mezzo del suo

rappresentante legale, si obbliga, infine, a dare esecuzione al presente

contratto secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.

ART. 3 (Domicilio dell'Appaltatore)

La Ditta Appaltatrice elegge domicilio presso la propria sede legale, sita in via

Degli Artigiani, 18, 26025 Pandino (Cr).

Tutte le notificazioni e comunicazioni, afferenti l'appalto, saranno effettuate

mediante inoltro di pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata


dell'appaltatore (*fedilcostruzioni@registerpec.it*).

ART. 4 (Direzione dei Lavori)

Costituisce compito della Direzione dei Lavori effettuare il controllo circa

l'esatta esecuzione delle opere, esigendo che le stesse vengano realizzate in

piena conformità alle disposizioni dei documenti contrattuali, ai disegni



esecutivi ed alle istruzioni da essa impartite.

Inoltre, procederà, in contraddittorio con la Ditta Appaltatrice, alle misure delle opere eseguite ed approverà i relativi atti di pagamento.

ART. 5 (Pagamenti)

Non sono previste rate di acconto in quanto la regione provvederà al versamento del contributo solo dopo la rendicontazione finale (articolo 28 CSA). Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare (articolo 29 CSA).

I pagamenti saranno effettuati, dietro regolare quietanza, al signor Zanaboni Fabrizio, legale rappresentante.


Col certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata la rata di saldo qualunque sia la somma cui possa ascendere.

Le somme medesime saranno riscuotibili presso la Tesoreria Comunale.

ART. 6 (Ultimazione dei lavori - Penalità)

L'impresa Appaltatrice è obbligata ad ultimare, in modo completo e definitivo, i lavori entro giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dei medesimi. (Art.14 CSA).

Nel caso in cui il termine ora indicato non venga rispettato, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, sarà applicata una



penale pari al 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale (IVA esclusa). (Art. 19 CSA).

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

ARTICOLO 7 (Sospensione dei lavori)


Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione, in presenza dei previsti presupposti di legge.

ART. 8 (Tutela dei lavoratori)

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa Appaltatrice si impegna ed obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa Appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulati o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua



qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

ART. 9 (Disciplina del cantiere e rispetto degli obblighi in materia di sicurezza)

La Ditta Appaltatrice è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare, e far osservare al proprio personale, la normativa in materia.

La Ditta Appaltatrice è sempre responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, rispondendone nei riguardi della Stazione Appaltante per la malafede o la frode nell'impiego dei materiali.

ART. 10 (Garanzia definitiva e Polizze Assicurative)

L'impresa Appaltatrice, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, ha presentato la **garanzia definitiva**, in forma di fideiussione assicurativa, rilasciata da REVO Insurance S.p.A. Agenzia di Milano, n. 1938170, data di emissione: 21.12.2022, per l'importo di € 22.884,87. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere efficacia solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del Certificato di Regolare Esecuzione o, comunque, decorsi mesi dodici dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Inoltre la garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Infine, garantisce il rimborso delle somme pagate in più alla Ditta Appaltatrice rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia definitiva prevede anche la rinuncia, da parte dell'Assicurazione fidejubente,



al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice Civile, e la rinuncia alle eccezioni previste dall'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile.


Ancora, l'impresa appaltatrice, in aderenza all'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016, ha presentato **Polizza assicurativa RCT** (responsabilità civile verso terzi; n. M04036946/04 rilasciata da Fondiaria Sai S.p.A., Agenzia di Pandino, il 21.04.2006 per l'importo di 1.600.000,00 in osservanza alle seguenti prescrizioni: a) La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. b) L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

ART. 11 (Tracciabilità finanziaria)

L'impresa appaltatrice si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsti dagli artt. 3 e 6 della L. 13 agosto 2010, n. 136, interpretati e modificati dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito nella legge n. 217/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'impresa deve inserire, nei contratti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, l'espresso obbligo di questi ultimi di rispettare la predetta normativa, e, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.



L'impresa appaltatrice, laddove abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuali subappaltatori o subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l'Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dalla predetta normativa, il presente contratto si risolve di diritto.

La stazione appaltante potrà, in qualsivoglia momento, verificare il rispetto degli obblighi di legge.

I pagamenti, in favore dell'impresa, saranno effettuati solo attraverso l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come comunicati.

ART. 12 (Conto finale e collaudo dell'opera)

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, salvo il maggiore tempo attribuibile all'Appaltatore per l'esecuzione delle riparazioni e delle lavorazioni ordinate in sede di accertamento della regolare esecuzione ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione o collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto (art. 58 CSA).

ART. 13 (Spese contrattuali)

Resta a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi spesa inerente e conseguente al presente contratto, ivi compresi gli oneri di natura fiscale, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Il presente contratto



riguarda lavori soggetti ad IVA, per cui viene richiesta la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR 131/1986.

ART. 14 (Norma di rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche (D.Lgs 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici") ed alle altre disposizioni di legge in vigore. Si rinvia, inoltre al Capitolato Speciale d'Appalto, per la parte non disciplinata.

ART. 15 (Documenti facenti parte integrante del contratto)

Sono parte integrante del contratto, pur se non allegati al medesimo, i seguenti atti: Relazione generale, Elaborati grafici: Tav.01 estratti, planimetria e pianta copertura; Tav.02 schema linea vita, Tav.03 Layout cantiere, Computo metrico estimativo con incidenza della manodopera, Elenco prezzi unitari, Stima dei costi della sicurezza, Quadro economico, Capitolato Speciale d'Appalto, Contratto d'appalto, Piano di Sicurezza e Coordinamento (completo di tutti gli allegati), Cronoprogramma dei lavori, Piano di manutenzione dell'opera;

Le parti, per qualsivoglia evenienza, rinviano agli esemplari depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

Barbati Angelo *Barbati Angelo*

FEDIL COSTRUZIONI S.R.L.

Zanaboni Fabrizio *Zanaboni Fabrizio*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Alesio Massimiliano *Massimiliano Alesio*



FEDIL COSTRUZIONI SRL
Socio Unico
Via degli artigiani, 18 Fraz. Nosadelle
26025 Pandino (CR)
Tel e Fax: 0373970734 - 0373920816
Cod. Fisc. , P.Iva e Reg. Imprese
00951800192



